

Caserta, mercoledì 11 giugno 2009

Alla Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Napoli
Nuovo Palazzo di Giustizia
Piazza Cenni

Rif. n. 211/LA/lp

80143 – N A P O L I

Oggetto: Esposto denuncia “impianto di incenerimento di Acerra”

La presente in nome e per conto del “Coordinamento Regionale Rifiuti” della Campania, i cui componenti sottoscrivono la presente in segno di accettazione e ratifica, per evidenziarVi quanto segue.

Premesso che

in data 26.03.2009, alla presenza delle massime cariche istituzionali dello Stato e della Regione Campania, è stato ufficialmente inaugurato il termovalorizzatore di Acerra con grande risalto sui mezzi di comunicazione;

nella stessa data è stato pubblicato sui maggiori quotidiani napoletani un avviso a pagamento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'emergenza rifiuti nel quale il Dott. Bertolaso, nel tentativo di tranquillizzare i cittadini campani sulla presunta sicurezza ed efficienza dell'impianto affermava, tra le altre cose, che le tre caldaie “bruceranno solo rifiuti urbani non pericolosi”, e che sono stati previsti “due punti informativi, nei Comuni di Acerra e San Felice a Cancelli, collegati 24 ore al giorno con l'impianto, che daranno in diretta le immagini del termovalorizzatore e, tra qualche giorno, i risultati dei monitoraggi su funzionamento e livelli delle emissioni”;

come molti sanno, la localizzazione dell'impianto di incenerimento di Acerra è avvenuta, su uno dei territori più inquinati d'Italia oggetto dell'emergenza diossina ex OPCM n. 4 del 23.06.06, in una zona, detta “pantano”, assolutamente inidonea a causa delle sue caratteristiche morfologiche (un immenso acquitrino con falda affiorante);

sull'impianto di Acerra sono stati resi due pareri dalla Commissione V.I.A. Il primo del 20.12.99. Il secondo, a fronte di un drastico aggiornamento del

progetto, del 27.01.05 con ben 27 prescrizioni, di adeguamento impiantistico e ambientale (si allega testo del Parere Via del 2005, All. n. 1) **tra le quali spicca quella che deve essere bruciato solo CDR a norma;**

le prescrizioni di cui al parere VIA del 2005 derivano dal fatto che, come riportato espressamente nel detto parere, è stato rilevato “per il territorio di Acerra un elevato grado di compromissione per il suolo, per l’ambiente idrico e per l’aria, talora accompagnato dalla mancanza di sistemi di monitoraggio e controllo, previsti, a carico della Regione Campania, dalla normativa vigente” in particolare: che “la situazione di inquinamento del suolo mostra, in un numero non trascurabile di campioni superamenti di limiti previsti dal D.M. 471/99 in particolare per le diossine ma anche per alcuni metalli pesanti (stagno, tallio e Vanadio) e per gli idrocarburi”, e ancora che “la qualità dell’aria mostra, nei punti di rilevamento, criticità talvolta rilevanti con riferimento ai valori previsti dal D.M. 60/2002 in particolare per i parametri PM10, Nox, Piombo, Benzene, IPA e metalli pesanti”; e poi che “la qualità dell’acqua e dell’ambiente acquatico sono state riscontrate come particolarmente critiche sia per quelle superficiali che per quelle sotterranee con evidenti segni di inquinamento sia organico che chimico”. Inoltre il suddetto parere del Ministero sulla costruzione e l’esercizio del termovalorizzatore, richiede “che la sua costruzione sia armonizzata con l’entrata in funzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e con il relativo piano di adeguamento agli standard previsti dalla normativa in vigore e che sia assicurato il rispetto delle azioni e prescrizioni, finalizzate a garantire il miglior inserimento ambientale del termovalorizzatore, e la riduzione, per quanto possibile, delle emissioni in atmosfera, favorendo le azioni di risanamento del suolo e delle acque, come dettagliatamente descritto in allegato”.

tale elevato grado di compromissione delle matrici ambientali del territorio del comune di Acerra ha già avuto rilevanti ripercussioni sulla salute della popolazione come accertato da uno studio commissionato dal Dipartimento della Protezione Civile ed effettuato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’Istituto Superiore della Sanità, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Osservatorio Epidemiologico della Campania e dall’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania, avente ad oggetto la “Correlazione tra

rischio ambientale da rifiuti, mortalità e malformazioni congenite”, ad oggi non ancora formalmente smentito, che inserisce Acerra tra gli otto comuni a maggiore rischio, nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4 del 23 giugno 2006 che dichiarava lo stato di emergenza socio-economica in relazione all'inquinamento ambientale verificatosi nel comune e dalla successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586 del 24 aprile 2007 G.U. n. 104 del 7.05.2007 che adottava i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare detto stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale causata dall'inquinamento ambientale da diossina;

sempre il medesimo parere V.I.A. del 2005, contiene l'ulteriore prescrizione secondo la quale , come afferma il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente Dott. Agricola nel corso della audizione presso la Commissione Parlamentare sul ciclo dei rifiuti (pag. 6 All. n. 2), “occorre - affinché si possa mettere in esercizio l'impianto - un piano di risanamento generale di tutta l'area caratterizzata da un inquinamento non più sopportabile“ da rimuovere mentre si darà corso al termovalorizzatore”; su detta imprescindibile rimozione dell'inquinamento pregresso si fonda il parere favorevole con prescrizioni. Ebbene detto inquinamento, come a tutti noto, non è stato rimosso nel corso della realizzazione dell'inceneritore di Acerra.

con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745 del 5 marzo 2009 (All. n. 3) ci si è inventati di sana pianta una nuova figura di autorizzazione sconosciuta al nostro ordinamento giuridico nazionale e a quello comunitario disponendo “l'avviamento e l'esercizio provvisorio” di un impianto, per antonomasia inquinante, senza data di scadenza e senza collaudo. In pratica un escamotage per inaugurare in pompa magna un impianto di incenerimento privo dei requisiti di legge nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni prescritte dalle norme nazionali e comunitarie e dell'adeguamento alle prescrizioni della VIA, bruciandoci quello che più si ritiene più opportuno, e cioè tutta la “monnezza” accumulata sul territorio della Campania per l'inefficienza ultradecennale di chi doveva provvedere a realizzare il ciclo integrato dei rifiuti secondo le norme vigenti. Come è noto, infatti, un'opera pubblica, piccola o grande che sia, per poter operare deve essere collaudata da un punto di vista tecnico ed amministrativo. Il collaudo non viene rilasciato anche se solo una

delle tante autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'impianto sia assente. Lo stesso vale anche per i privati, che debbono procurarsi tutte le autorizzazioni in via preventiva se vogliono iniziare una attività potenzialmente inquinante, pena il mancato rilascio delle autorizzazioni all'esercizio e sanzioni penali in caso di esercizio senza dette autorizzazioni.

Ebbene nel caso in esame, per superare l'empasse dovuto al fatto che l'inceneritore è tuttora privo di tutte le autorizzazioni necessarie al suo funzionamento, ci si è inventati "l'esercizio provvisorio a pieno regime senza data di scadenza" al fine di verificare se l'impianto, peraltro bruciando "tal quale", funziona bene e può essere collaudato e, soprattutto, se non inquina! A prescindere dal fatto che un impianto che brucia materiale difforme dalle prescrizioni VIA e senza aver ottemperato a dette prescrizioni deve inquinare per forza - affermare il contrario significherebbe dire che la Commissione VIA non sa fare il proprio mestiere e che è un organo che esprime pareri inutili- si evidenzia che nel nostro ordinamento giuridico non esiste "l'esercizio provvisorio senza data di scadenza". L'unico "esercizio provvisorio" è quello di bilancio, con il limite per gli impegni di spesa pari al dodicesimo dell'anno precedente, con sanzione finale, per gli enti locali, del loro scioglimento per incapacità di governare. Così come non può trovare ingresso nel nostro ordinamento giuridico una "provvisorietà" senza data di scadenza.

tali attività di "avviamento ed esercizio provvisorio", in assenza delle pur necessarie attività di colludo, sono state motivate con la necessità del definitivo superamento della situazione di emergenza in atto nella regione Campania rispetto il quale l'inceneritore costituirebbe uno degli "interventi di infrastrutturazione del territorio, volti a consentire il corretto e proficuo esercizio delle attività di gestione del complessivo ciclo dei rifiuti e la conseguente tutela della salute delle popolazioni della regione";

dal testo della citata Ordinanza n. 3745/2009 si deduce non solo che l'impianto è stato avviato, seppure in esercizio provvisorio, in assenza di collaudo, ma anche che, al momento dell'avviamento, non si era proceduto ancora "all'integrazione del sistema di controllo delle emissioni dell'impianto mediante l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo del mercurio, di un sistema di prelievo in continuo di microinquinanti organici e di un ulteriore

sistema di monitoraggio delle emissioni al camino” per i quali viene infatti disposto l’obbligo di provvedervi, entro il termine di completamento delle operazioni di collaudo. Ciò contraddice palesemente le affermazioni del Sottosegretario Bertolaso circa la possibilità di provvedere entro “qualche giorno” (dall’inaugurazione dell’impianto) a diffondere ai cittadini i risultati dei “monitoraggi su funzionamento e livelli delle emissioni”. Ma, quel che più è grave, porta a ritenere che l’esercizio provvisorio dello stesso avvenga in assenza dei suindicati monitoraggi necessari “a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell’ambiente”. E, a conferma della correttezza di tale supposizione vi è l’attribuzione, operata al comma 5 dell’art. 1 della medesima ordinanza con cui si dispone l’avviamento e l’esercizio provvisorio dell’impianto, all’Agenzia regionale per la protezione ambiente della Campania dell’attività di “verifica della realizzazione e della messa in funzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria”. Attività, quindi che non è stata preventivamente effettuata;

contrariamente a quanto affermato dal Sottosegretario Bertolaso, quindi, non risulta a tutt’oggi disponibile al pubblico alcun dato riguardante il funzionamento e le emissioni dell’inceneritore (quelle al camino);

delle operazioni di collaudo dell’impianto, attività notoriamente lunghe e complesse per un impianto industriale di tali dimensioni, viene incaricata una Commissione di collaudo, alla quale “al fine di assicurare che il collaudo del termovalorizzatore di Acerra venga posto in essere secondo modalità atte a garantirne la congruenza rispetto alle norme tecniche vigenti in materia, nonché a quelle afferenti alla sicurezza ed alla compatibilità ambientale” viene incredibilmente richiesto di completare ben sei delle sette attività di cui si compone il collaudo (e che sono elencate al comma 7 dell’articolo 1 dell’Ordinanza n. 3475 del 5 marzo 2009) entro il 6 marzo 2009 (ossia appena il giorno successivo alla firma dell’ordinanza e addirittura nello stesso giorno in cui la stessa è stata resa nota a mezzo della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). Risulta evidente in tale situazione che le suddette attività di collaudo, se realizzate in ossequio all’ordinanza, non possono ritenersi congrue né rispetto alle norme tecniche vigenti, né soprattutto rispetto a quelle afferenti alla sicurezza ed alla compatibilità ambientale (con ovvie riper-

cussioni negative sulle esigenze di tutela della salute delle popolazioni della regione);

in modo alquanto “sibillino” e apparentemente in contrasto rispetto alle indicazioni di cui al detto comma 7 dell’art. 1 dell’ordinanza di cui si tratta, al comma 4 del medesimo articolo il costruttore dell’impianto viene obbligato a “disporre” non solo per le fasi di accensione e di taratura dell’impianto e per le successive fasi di funzionamento, di messa a punto e di verifica delle prestazioni ma anche per quelle di effettuazione di prove e collaudi (con la previsione di un confine decisamente incerto tra controllore e controllato). Giova ricordare a tal proposito che alla società aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione dell’impianto, cui, a causa dei gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, è stato rescisso il contratto attraverso l’irrituale intervento del legislatore e che, per il medesimo appalto, è sotto processo per reati tra i quali quelli della truffa aggravata ai danni dello Stato e della frode in pubbliche forniture, era stato già (art. 6-bis, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90) inopportuno, e in sicuro contrasto con le norme in materia di esecuzione degli appalti nella pubblica amministrazione, affidato l’incarico di completamento dei lavori dell’impianto, pur in presenza di “accertati errori progettuali”;

l’autorizzazione all’esercizio dell’inceneritore di Acerra di cui al Decreto n. 90/2008 è stata concessa in assenza di Valutazione di Impatto Ambientale (evento che rende di per sé non autorizzabile l’esercizio dell’impianto): tale, infatti, non può essere considerato il parere della Commissione VIA del 20.12.1999, nella misura in cui non rispettava il procedimento previsto dalla normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale (di diretta derivazione comunitaria, e pertanto non derogabile), non prevedeva siti alternativi, non appariva chiaramente positivo. Risultava invece essere problematico, in quanto definiva l’impianto come caratterizzato da “tecnologia non particolarmente innovativa”. Senza considerare il contesto ambientale in cui avrebbe dovuto essere realizzato, la cui conoscenza, all’epoca in cui veniva rilasciato il parere, era molto diversa da quella attuale e ciò non consentiva di considerare le sofferenze ambientali ed i dati riscontrati dalle campagne di monitoraggio succedutesi dal 2000 ad oggi ed ancora in corso. Problematicità confermata dall’aggiornamento dello stesso parere, emesso in data 09/02/2005, a cantiere

già aperto, in attuazione dell'ordinanza P.C.M. n. 3369 del 2004, e con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esprimeva parere favorevole all'aggiornamento sulla compatibilità ambientale del termovalorizzatore subordinandolo però al rispetto di ben ventisette prescrizioni di adeguamento impiantistico e di tutela ambientale, tra le quali, in particolare, quella che prescriveva che nell'inceneritore di Acerra potesse essere bruciato esclusivamente CDR (combustibile da rifiuto) avente le caratteristiche di cui al D.M. 5.2.19981, mentre le balle di rifiuti prodotte dagli impianti di ex CDR della Campania non hanno mai avuto e continuano a non avere ancora oggi le caratteristiche di cui al detto D.M. Che non si tratti di vera e propria valutazione di impatto ambientale lo conferma anche il Prof Bruno Agricola, Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente, nel corso dell'audizione presso la commissione Bicamerale sul ciclo dei rifiuti del 08/02/2005 quando afferma che: "in questo caso non stiamo facendo una classica valutazione di impatto ambientale. Stiamo intervenendo in un processo in cui vi è una necessità di carattere generale che ha portato ad alcune decisioni, che per noi sono un punto di partenza. È ovvio che, se si fosse seguita una procedura non di emergenza, i risultati, a mio avviso, sarebbero stati sicuramente differenti..."

l'art. 4 della O.P.C.M. 20 Febbraio 2008 n. 3657 e il successivo art. 5 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 90, nonché le Ordinanze P.C.M. del 05/03/2009 e del 08/03/2009, hanno autorizzato, in deroga al parere di aggiornamento della compatibilità ambientale del 09/02/2005, l'inceneritore di Acerra a trattare e smaltire rifiuti diversi dal combustibile da rifiuto di cui al D.M. 5.2.1998, prescritto nel citato parere, senza informare il pubblico interessato e consentire la sua partecipazione e senza che fosse stato adottato un nuovo parere di compatibilità ambientale. L'inosservanza di tali adempimenti procedurali, prescritti dalla normativa comunitaria, non derogabile ex art. 5, comma 2, L. 225/92, ed invece totalmente obliterati prima dei supposti atti autorizzatori, costituisce lesione dei diritti dei cittadini e deroga non consentita

¹ Tale prescrizione veniva confermata dalla Giustizia Amministrativa italiana che, prima con sentenza n. 20691/05 del TAR Campania, Napoli, Sez.I, e poi con sentenza n. 4935/07 del Consiglio di Stato, statuiva che "**il materiale prodotto non può essere utilizzato nell'impianto, a meno che non sia adeguato ai requisiti previsti per la qualificazione del CDR e quindi per il suo impiego ai fini della termovalorizzazione (all. 4-5)**".

delle norme comunitarie concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati. L'autorizzazione a smaltire mediante incenerimento nell'impianto di Acerra un combustibile non avente le caratteristiche di cui al suddetto parere corrisponde, infatti, alla autorizzazione di un impianto diverso da quello sottoposto a presupposta valutazione di impatto ambientale, con conseguente deroga alla DIRETTIVA COMUNITARIA 85/337/CE così come modificata dalla DIRETTIVA 97/11/CE non consentita neanche nell'ambito dei poteri extra ordinem, e avrebbe richiesto quindi una "nuova" valutazione d'impatto ambientale. In assenza di tale Valutazione si deve ritenere che l'avviamento e l'esercizio dell'impianto di Acerra non erano autorizzabili;

i limiti massimi di emissione delle sostanze inquinanti per l'inceneritore di Acerra, prescritti nell'aggiornamento del parere di compatibilità ambientale del 09/02/2005, sono stati calcolati sulla base del presupposto che l'impianto, come da prescrizione del medesimo parere più volte ricordata, utilizzasse esclusivamente CDR avente le caratteristiche qualitative conformi al DM 5.2.1998 cosicché, come affermato dal Direttore Generale del Ministero dell'ambiente, Prof. Bruno Agricola, nel corso dell'audizione presso la Commissione Bicamerale sul ciclo dei rifiuti del 08/02/2005 "se brucia altre cose, il contenuto di diossina non è garantito e vi sono una serie di altri parametri". Ciò significa che il conferimento ed il trattamento, nell'impianto in questione, dei rifiuti aventi i codici CER 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12, 19.12.10, 20.03.01, 20.03.99 autorizzati dall'art. 4 della O.P.C.M. 20 Febbraio 2008 n. 3657 e dall'art. 5 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 90 in deroga alla prescrizione del detto parere, non solo avrebbe richiesto una apposita valutazione di impatto ambientale (senza la quale l'atto autorizzatorio non era emanabile) ma certamente determinerà il mancato "rispetto dei limiti di emissione" previsti nel ricordato parere (di cui tali limiti costituiscono una delle prescrizioni fondamentali), con ovvie conseguenze negative in termini di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

con l'art 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 l'autorizzazione all'esercizio del termovalorizzatore di Acerra è stata concessa per legge, in deroga alla procedura prevista dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, applicabile nel caso di impianti

della tipologia e della dimensione di quello di cui trattasi. Tale decreto legislativo costituisce però "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e come tale non è autonomamente derogabile dalle leggi italiane. La Direttiva cit. è diretta a tutelare l'ambiente e la salute dagli inquinamenti e, quindi, a tutelare il bene primario costituzionalmente garantito della salute e dell'ambiente salubre (art. 2,3,9 e 32 Cost.). Si tratterebbe quindi dell'unico caso mondiale in cui il legislatore si sostituisce d'imperio agli enti tecnici preposti alla valutazione della esistenza dei presupposti per il rilascio della complessa autorizzazione. In pratica è come se per legge fosse data la patente di guida senza esame ad una determinata categoria di soggetti, esentati in base ad una disposizione normativa da visite di idoneità medica e prove pratiche di guida e teoriche di conoscenza del codice della strada. Il tutto in violazione delle direttive comunitarie in materia pacificamente ritenute self executing. D'altro canto, a differenza di quanto riportato nel quinto visto della premessa all'Ordinanza P.C.M. n. 3745 del 5 marzo 2009, in mancanza di qualsivoglia procedura finalizzata all'emanazione dell'Autorizzazione Integrata ambientale così come disciplinata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, non è mai intervenuta alcuna consultazione con la popolazione interessata;

tutte dette autorizzazioni risultano date dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il provvedimento del proprio Soggetto Vicario n. 44 del 26.02.09. In pratica sono state autoconferite in violazione di tutti i principi del nostro ordinamento giuridico, secondo i quali nessuno può rilasciare a se stesso autorizzazioni di qualsivoglia tipo, in quanto nel concetto di autorizzazione è insito quello di terzietà. E' noto, infatti, e sul punto la stessa VIA è illuminante, che mettere in esercizio un inceneritore anche provvisoriamente non a norma bruciando rifiuti diversi da quelli prescritti, determina ipso facto nuovo inquinamento soprattutto da diossine in una zona già collassata da un punto di vista ambientale per l'emergenza diossina. Irreparabile, quindi, sarebbe il danno alla salute, bene costituzionalmente garantito, nonché all'ambiente salubre, anch'esso protetto dalla nostra costituzione come diritto fondamentale inviolabile (art. 2,3,9 e 32).

il provvedimento n. 64 del 17/03/2009 del soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato, che attesta il rispetto delle prescrizioni di cui al richiamato parere VIA del 2005 (con l' esclusione di quella inerente l'utilizzo del CDR a norma), viene emanato, in maniera del tutto singolare, prima che si avvenuta il collaudo dell'impianto; attività, quest'ultima, istituzionalmente deputata a verificare il rispetto delle prescrizioni impiantistiche;

da un video apparso sul sito internet www.youtube.com e da notizie pubblicate dalla stampa locale, sembrerebbe che rifiuti "tal quale" siano stati sversati nella fossa di carico del forno dell'inceneritore e ciò sembra anche confermato dal tenore delle Ordinanze n. 2745 e 2748 emesse del Presidente del Consiglio dei Ministri, ciò in deroga al comma 1 dell'art. 5 del DL 90/2008, nel quale si prevedeva che la stessa messa a punto dell'impianto dovesse essere monitorata al fine di valutarne le emissioni;

ciò appare ancora più sconcertante se si considera che pochi settimane or sono la Magistratura ha posto sotto sequestro un analogo impianto sito in Colleferro che brucia la medesima tipologia di rifiuti, mentre a Brindisi il mancato monitoraggio delle emissioni è stato causa di sospensione della attività dell'inceneritore;

sempre con riferimento ai rifiuti bruciati nella fase di avviamento e di esercizio provvisorio, è ignota la provenienza degli stessi precedentemente all'ordinanza P.C.M. del 18.3.09 e sarebbe grave e pericoloso se il materiale utilizzato provenisse da siti non autorizzati;

in data 27 maggio 2009 diversi organi di stampa riportavano la notizia che, a distanza di appena due mesi dall'inaugurazione dell'impianto di incenerimento di Acerra (che, dalle informazioni riportate dal Sottosegretariato, avrebbe funzionato, in quel periodo, con una sola delle tre caldaie) si sarebbero verificati ben 17 superamenti dei limiti di emissione dei PM10 registrati alle centraline ARPAC site nei Comuni di Acerra e San Felice a Cancellò. A distanza di qualche giorno l'ARPA Campania emetteva un comunicato stampa, nel quale, pur riconoscendo il superamento dei limiti delle emissioni di polveri sottili (rilevato d'altronde dalle centraline del medesimo ente), ha sottolineato che "i dati, registrati nel periodo marzo/maggio 2009 dalle tre centraline ARPAC dell'area acerrana, non si discostano da quelli misurati nel corso delle campagne di

monitoraggio ex-ante della qualità dell'aria, effettuate negli anni 2006/2007 in ottemperanza alle prescrizioni della competente Commissione Ministeriale di Valutazione Impatto Ambientale". E d'altro canto trattasi di rilevazioni non effettuate ai camini dell'inceneritore ma su centraline localizzate sul territorio. Nel qual caso delle due l'una: o i superamenti dei limiti delle emissioni sono da attribuire all'impianto di incenerimento di Acerra (per cui è dimostrato che l'impianto è inquinante oltre i limiti di legge) oppure tale situazione di diffuso inquinamento da polveri sottili era preesistente all'entrata in funzione dell'inceneritore (e allora è provato che non è stata rispettata, oltre a quella che obbligava a utilizzare solo CDR a norma, neppure la prescrizione che imponeva misure di mitigazione degli impatti ambientali da adottare prima dell'entrata in funzione dell'impianto).

tanto esposto

i sottoscritti cittadini, chiedono al Procuratore della Repubblica Competente

- di voler accertare se i fatti su esposti integrino ipotesi penalmente rilevanti, ed in particolare le ipotesi di omissione di atti dovuti (art. 328), di abuso di potere (323), di falso ideologico, di disastro ambientale, di emissioni in atmosfera senza autorizzazioni, di esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti in assenza di Autorizzazione integrata ambientale (art. 16 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) o in alternativa di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ovvero gli altri eventuali reati che l'Autorità giudiziaria riterrà di accertare a carico dei soggetti che lo stesso riterrà eventualmente responsabili dei reati ascrittigli
- di voler accertare se e chi col loro comportamento omissivo e commissivo abbiano apportato gravi danni alla salute dei cittadini, in violazione non solo delle norme comunitarie, ma anche dell'art. 32 della Cost.
- di voler disporre, sussistendone i presupposti, il sequestro preventivo ex art. 321 C.P.P. dell'impianto di Acerra;

AVV. LUIGI ADINOLFI

I sottoscritti chiedono di essere avvisati ex art. 408 c.p.p. in caso di archiviazione della denuncia.

Si allega la documentazione richiamata e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, anche documentale:

- 1) Parere VIA 2005;
- 2) Audizione Dott. Agricola;
- 3) Ord. n. 3745/09;
- 4) TAR Campania n. 20691/05;
- 5) CdS n. 4935/07.

Distinti saluti